

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 28 AGOSTO 1990, N. 241

TRA

La **Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Politiche della famiglia**, di seguito denominato “Dipartimento”, con sede in Roma, Via Quattro Novembre, 144 – 00187, C.F. n. 80188230587, rappresentato per la firma del presente atto dal Capo del Dipartimento, dott. Gianfranco Costanzo, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata

E

l'**Istituto Nazionale di Statistica**, di seguito denominato “ISTAT”, con sede in Roma, Via Cesare Balbo 16 – 00184, C.F. n. 80111810588, rappresentato per la firma del presente atto dal Direttore della Direzione delle statistiche demografiche e del censimento della popolazione, dott. Saverio Gazzelloni, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata

E

L'**Università degli Studi di Firenze** - di seguito denominata “Università”, con sede in Firenze, Piazza San. Marco, 4 - 50121, C.F. n. 01279680480, rappresentata per la firma del presente atto dalla rettrice prof.ssa Alessandra Petrucci, domiciliata per la carica presso la sede sopra indicata

(di seguito denominate anche congiuntamente “Parti”).

PREMESSO CHE

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riconosce ai soggetti pubblici la possibilità di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'articolo 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, così come modificato, da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2025, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*”, prevede che “*il Dipartimento per le Politiche della famiglia è*



la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata che opera nell'area funzionale inerente alla promozione e al coordinamento delle politiche della famiglia, della natalità, dell'infanzia e dell'adolescenza";

- il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*” e, in particolare, l'articolo 3, attribuisce le funzioni di indirizzo e coordinamento, in materia di infanzia e adolescenza, al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità;
- con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2023, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2023, al n. 866, è stato conferito al dott. Gianfranco Costanzo l'incarico di Capo del Dipartimento per le Politiche della famiglia ed è stato attribuito al medesimo la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 15 “Politiche per la famiglia”, del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- il decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, del 20 settembre 2023, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2023, reg. n. 2701, recante la nuova “*Organizzazione del Dipartimento per le politiche della famiglia*”, come da ultimo modificato dal decreto 15 settembre 2025, prevede che il Dipartimento realizzi interventi a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza; promuova e coordini iniziative volte a contrastare ogni forma di violenza e abuso su minori; eserciti le competenze relative all'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e all'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pedopornografia minorile, inclusa la elaborazione dei rispettivi Piani nazionali;
- l'ISTAT è un ente pubblico di ricerca non economico, con funzioni di studio e compiti di coordinamento dell'informazione statistica e del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN). È dotato di autonomia amministrativa, contabile, finanziaria e regolamentare, pur essendo sottoposto alla vigilanza del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il Programma statistico nazionale individua le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al Sistema statistico nazionale e i relativi obiettivi informativi;
- ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera a), del medesimo decreto, l'ISTAT provvede alla predisposizione del Programma statistico nazionale e per i propri compiti, può avvalersi di enti pubblici e privati e di società mediante rapporti contrattuali e convenzionali;
- con la delibera DOP/1124/2024 del 19 dicembre 2024 è stato conferito l'incarico dirigenziale, in qualità di Direttore della Direzione Centrale delle statistiche demografiche e del censimento della popolazione, (DCDC) al dott. Saverio Gazzelloni;
- l'Università di Firenze è un'istituzione pubblica, dotata di autonomia garantita dalla Costituzione, la cui rappresentanza legale è attribuita al Rettore o alla Rettrice, che ha per fine la libera elaborazione e trasmissione delle conoscenze;

- l'Università degli Studi di Firenze, per l'attuazione degli scopi istituzionali e dei principi ispiratori dello Statuto, adottato con decreto rettorale n. 329 (25730) del 6 aprile 2012 e successive modifiche e integrazioni, può accettare finanziamenti e contributi per attività di ricerca da essa promosse e partecipare, anche mediante rapporti di carattere convenzionale, a programmi di ricerca e innovazione promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici e Università, da istituzioni internazionali e da privati (art. 8, c. 3, Statuto dell'Università degli Studi di Firenze);
- nel corso del 2025 sono stati adottati: il 6° Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2025-2027 (a seguire PNIA), di cui all'art. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, adottato dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2025; il Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori 2025-2027 (a seguire PNCP), di cui all'art. 1, comma 3, lettera f), del decreto 30 ottobre 2007, n. 240, approvato dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile in data 16 settembre 2025;
- le azioni n. 12 e n. 15 del PNIA e l'azione n. 10 del PNCP perseguono la finalità di rafforzare l'infrastruttura informativa nazionale in materia di protezione e tutela delle persone di minore età, mediante l'integrazione e la sistematizzazione dei dati concernenti la violenza agita, subita e assistita dai minorenni, e in particolare dei dati relativi al bullismo e al cyberbullismo, nonché delle informazioni contenute nella Banca dati dell'Osservatorio per il contrasto alla pedofilia e alla pornografia minorile, di cui alla legge 3 agosto 1998, n.269;

CONSTATATO CHE

- si rende necessario avviare con tempestività le azioni previste dai su richiamati Piani nazionali, atteso che tali strumenti programmatici hanno vigenza biennale;
- che tale esigenza è particolarmente avvertita con riferimento a quelle azioni che mirano a rafforzare l'infrastruttura informativa nazionale sul tema della violenza attraverso analisi complesse delle fonti dati e la progettazione di un sistema integrato di dati, la cui realizzazione richiede tempi adeguati e il coinvolgimento di professionalità tecniche altamente qualificate;

CONSIDERATO CHE

- il Dipartimento per le Politiche della famiglia supporta il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero l'Autorità politica delegata, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per l'infanzia e per l'adolescenza e che, in tale ambito, necessita di poter disporre di dati completi ed aggiornati sulla violenza agita, subita e assistita dai minorenni, per poter realizzare una programmazione mirata degli



interventi e valutarne l'efficacia;

- Il Dipartimento per le politiche della famiglia, individuato nei citati Piani nazionali quale soggetto attuatore delle su citate azioni, nel quadro delle proprie competenze istituzionali provvede alla realizzazione di interventi per la promozione dei diritti delle persone di minore età e delle iniziative volte a contrastare ogni forma di violenza e di abuso sui minori;
- il Dipartimento per le Politiche della famiglia è interessato ad approfondire, con metodologie ed evidenze scientifiche, le attività comuni alle tre citate azioni che vanno attuate attraverso interventi coordinati volti alla costruzione di basi conoscitive solide e aggiornate, indispensabili per l'elaborazione di politiche di intervento efficaci sul tema della violenza in relazione alle persone di minore età;
- l'ISTAT, individuato nel PNIA quale soggetto attuatore, assieme al Dipartimento, delle azioni 12 e 15, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 322 del 1989, provvede all'esecuzione dei censimenti e delle altre rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale e ad esso affidate al fine di produrre informazione statistica su alcuni aspetti fondamentali della vita quotidiana dei bambini e dei ragazzi residenti in Italia;
- il Programma statistico nazionale 2023-2025, approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 24 settembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 268 del 15 novembre 2024 - Suppl. Ordinario n. 39, attribuisce all'ISTAT la titolarità delle seguenti indagini: Bambini e ragazzi: comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri (codice IST-02607); Stereotipi di genere e immagine sociale della violenza nelle scuole (IST-02732); Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana (IST-00204); Modulo sull'uso dell'ICT da parte di individui e famiglie (IST-02788); La violenza raccontata dai social (IST-02829);
- le citate indagini rappresentano un importante patrimonio informativo utile per la costruzione di un quadro conoscitivo costantemente aggiornato e integrato dei dati concernenti la violenza agita, subita e assistita dai minorenni, e in particolare dei dati relativi al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, nonché alle informazioni contenute nella Banca dati dell'Osservatorio per il contrasto alla pedofilia e alla pornografia minorile;
- l'ISTAT ritiene che il Dipartimento per le Politiche della famiglia possa fornire un valore aggiunto per l'analisi dei dati raccolti in occasione delle indagini sopra citate e per gli avanzamenti metodologici delle stesse;
- l'Università vanta una lunga tradizione di ricerca sui temi del bullismo, cyberbullismo, sulla prevenzione ed il contrasto della violenza verso le persone di minore età e sulla valutazione di efficacia degli interventi in questa area;
- l'Università ha una consolidata esperienza nell'area di ricerca sulla violenza verso i minori, con competenze e professionalità che evidenziano la non reperibilità sul mercato di analoghe esperienze anche per l'apporto scientifico in ambito scolastico e familiare;
- l'Università, dal 2018, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito gestisce la piattaforma ELISA (Formazione in E-Learning degli Insegnanti sulle

- Strategie Antibullismo), offrendo percorsi formativi e monitoraggio sul bullismo e cyberbullismo per docenti e scuole a livello nazionale;
- l'Università, dal 2017, collabora, inoltre, alle diverse edizioni del progetto *Safer Internet Centre* – Generazioni Connesse, con il ruolo di valutatore e supervisore dei contenuti scientifici relativi alla promozione dell'uso sicuro del *web* da parte dei minori all'interno del progetto;
 - il Dipartimento, l'ISTAT e l'Università ritengono che lo scambio di informazioni e di competenze consenta significativi avanzamenti nel rafforzare l'infrastruttura informativa nazionale sul tema della violenza che coinvolge le persone di minore età, obiettivo di interesse comune;

VISTI

- l'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, istituisce un fondo denominato "Fondo per le politiche della famiglia" al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
- l'articolo 1, commi 1250, 1251, 1252 e 1254 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, detta disposizioni concernenti la disciplina del Fondo per le politiche della famiglia;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, e successive modificazioni e integrazioni, che disciplina l'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", finalizzata, fra l'altro, a prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione nella pubblica amministrazione, con particolare riferimento agli appalti pubblici;
- l'articolo 9 del "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, che richiede la tracciabilità dei processi decisionali;
- il decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità del 1° agosto 2023, con il quale è stato ripartito il Fondo per le politiche della famiglia annualità 2023;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- la "*Direttiva per la formulazione delle previsioni di bilancio per l'anno 2025 e per il triennio 2025-2027*", del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 13 settembre 2024;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024, recante "*Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027*";



- la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025 – 2027*”;
- la direttiva del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 13 settembre 2024, emanata ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, e successive modificazioni e integrazioni, recante indicazioni operative per la formulazione delle previsioni di bilancio per l’anno 2025 e per il triennio 2025–2027;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, concernente l’approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno finanziario 2025 e per il triennio 2025–2027;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, il quale, all’articolo 7, comma 4, stabilisce che la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti, finalizzata al perseguimento di obiettivi di interesse comune, non rientra nell’ambito di applicazione del Codice quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
 - a) l’accordo interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
 - b) garantisce la partecipazione effettiva di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all’attività di interesse comune, in un’ottica esclusivamente collaborativa e priva di rapporti sinallagmatici tra le prestazioni;
 - c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, anche in presenza di finalità istituzionali differenti, purché l’accordo non sia volto alla realizzazione della missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
 - d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti coinvolti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività oggetto della cooperazione;
- il 6° Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2025- 2027, adottato dall’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza in data 30 settembre, e approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 2025;
- il Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori 2025-2027 approvato dall’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile in data 16 settembre 2025;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI, COME SOPRA
RAPPRESENTATE, CONVENGONO QUANTO SEGUE**

**Art. 1
(Premesse)**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione.

**Art. 2
(Oggetto e Finalità)**

1. Con il presente le accordo le Parti, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e tecnico-scientifiche, intendono sviluppare un rapporto di collaborazione finalizzato al conseguimento di obiettivi di interesse comune, consistenti nella promozione dello scambio di conoscenze al fine di rafforzare l'infrastruttura informativa nazionale sul tema della violenza agita, subita e assistita dai minorenni, del bullismo e del cyberbullismo e della pedopornografia, attraverso l'analisi delle fonti dati e la progettazione di un sistema integrato di dati. In particolare, la collaborazione è finalizzata a produrre le seguenti attività:
 - a) analisi delle fonti di dati su bullismo e cyberbullismo, una proposta di documento per rendere i sistemi informativi omogenei e i risultati comparabili e la progettazione di un sistema di monitoraggio (di cui all'azione 12 PNIA: "*Realizzazione di un focus sui dati relativi al bullismo e al cyberbullismo*");
 - b) attività di coordinamento tecnico-scientifico per promuovere la rilevazione delle fonti dati disponibili atte a garantire l'integrabilità e la comparabilità in collaborazione con gli enti detentori dei dati; identificazione e sistematizzazione delle fonti dati attualmente disponibili a livello nazionale ed europeo, mediante un'analisi dei flussi informativi, allo scopo di costruire uno o più dataset che mettano in comunicazione e sfruttino al massimo le potenzialità informative delle varie fonti dati; costruzione di ulteriori indicatori utili a rilevare le informazioni di contesto necessarie a definire la cosiddetta "zona grigia" del fenomeno, in relazione alle esperienze avverse e all'interazione con i fattori di rischio e stima dello stesso (di cui all'azione 15 del PNIA: "*Progettazione di un ecosistema dati su violenza agita, assistita e subita dai minorenni*");
 - c) ricognizione del materiale e delle buone prassi esistenti in materia di integrazione di dati provenienti da più fonti; verifica della disponibilità dei dati e dei livelli di aggregazione possibili, presso ciascuna amministrazione conferente; individuazione di una base definitoria comune dei fenomeni esaminati; predisposizione di un documento tecnico-statistico mirante all'integrazione dei dati conferiti (di cui all'azione 10 del PNCP: "*Predisposizione di un documento tecnico-statistico sul*

funzionamento e l'organizzazione della banca dati dell'Osservatorio, mirante all'integrazione dei dati conferiti").

2. La collaborazione si svolge presso le sedi delle Parti.

Art. 3 (Impegni delle Parti)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 del presente accordo, l'ISTAT e l'Università si impegnano:

a) con riferimento alla linea di azione 12 del PNIA:

- a effettuare un'analisi delle fonti di dati su bullismo e cyberbullismo (Istat, Ministero dell'istruzione e del merito, AGCOM, GPDP, Gruppo Interforze Polizia, etc.);
- a realizzare un'analisi comparativa dell'indagine biennale dell'ISTAT sul bullismo e la rilevazione che l'Università conduce per il popolamento della piattaforma ELISA (Formazione in e-learning degli insegnanti sulle strategie antibullismo), gestita dal Ministero dell'istruzione e del merito e dall'Università stessa;
- a progettare un sistema integrato di rilevazione (con definizione degli *output* e dei *target* di destinatari);
- a produrre un documento finalizzato a rendere i flussi informativi omogenei e comparabili i risultati delle rilevazioni;
- a progettare un sistema di monitoraggio del fenomeno del bullismo e cyberbullismo.

b) con riferimento alla linea di azione 15 del PNIA:

- a promuovere una rilevazione delle fonti dati disponibili atta a garantire l'integrabilità e comparabilità delle informazioni in collaborazione con gli enti detentori dei dati;
- a identificare e sistematizzare le fonti dati attualmente disponibili a livello nazionale ed europeo mediante un'analisi dei flussi informativi per costruire uno o più dataset utili ad arricchire il quadro informativo;
- a definire ulteriori indicatori utili a rilevare le informazioni di contesto necessarie a definire la cosiddetta "zona grigia" del fenomeno, in relazione alle esperienze avverse e all'interazione con i fattori di rischio e stima dello stesso;
- a progettare l'inserimento di moduli o batterie di quesiti per i minori in indagini ISTAT già esistenti;
- a potenziare le rilevazioni ISTAT sui Centri antiviolenza (CAV) e sulle Case rifugio, includendo domande specifiche sulla violenza assistita dai minori;
- a definire nuovi flussi di dati da fonti amministrative già esistenti (bilanci di salute pediatri; protezione delle vittime; dati di polizia e giustizia, etc.);
- a effettuare analisi sui dati prodotti nell'ambito dei social (analisi del linguaggio, *sentiment analysis* ed *emotion detection*).

c) con riferimento alla linea di azione 10 del PNCP:

- a effettuare una ricognizione del materiale e delle buone prassi esistenti in materia di integrazione di dati provenienti da più fonti;
- a verificare la disponibilità dei dati e dei livelli di aggregazione possibili, presso ciascuna amministrazione conferente, per il tramite del Dipartimento;
- a individuare una base definitoria comune dei fenomeni esaminati;
- a definire un'architettura dei flussi informativi dei dati provenienti dal numero di pubblica utilità 114;
- a predisporre un documento tecnico-statistico mirante all'integrazione dei dati conferiti.

d) trasversalmente alle 3 linee di attività di cui sopra:

- a progettare un sistema informativo multifonte sulla violenza sui minori che valorizzi e renda disponibili in un ambiente integrato tutte le informazioni raccolte nell'ambito delle attività definite nei precedenti punti;
- a monitorare e valutare, attraverso il Comitato paritetico di cui all'articolo 6, comma 3, del presente accordo, la complessiva attività svolta in esecuzione dell'accordo stesso e i relativi risultati;
- a produrre un rapporto tecnico-scientifico sulle attività realizzate con riferimento a ciascuna azione.

2. Le attività di competenza dell'ISTAT saranno svolte con il contributo del proprio personale e delle proprie strutture e mediante l'apporto di cinque figure professionali, selezionate dall'Università di Firenze e afferenti dal punto di vista economico al *budget* destinato all'Università per l'intera durata dell'accordo, operanti presso la sede romana di ISTAT e sotto il coordinamento congiunto dei referenti del Dipartimento, dell'ISTAT e dell'Università.
3. Le attività di competenza dell'Università saranno svolte mediante l'apporto del personale e delle strutture messe a disposizione dai dipartimenti coinvolti nel progetto e mediante l'apporto di cinque figure professionali, selezionate dall'Università di Firenze e operanti presso le sedi dei dipartimenti universitari coinvolti.
4. Per le finalità di cui all'articolo 1 del presente accordo, il Dipartimento si impegna a:
 - a. svolgere, in collaborazione con l'ISTAT e l'Università, un costante lavoro di supervisione e coordinamento tecnico-scientifico della gestione dei flussi informativi e delle attività previste dal presente accordo;
 - b. attivare le opportune sinergie con i soggetti indicati nelle citate azioni quali "altri soggetti coinvolti" e, in particolare, con i competenti Osservatori nazionali di settore, che operano presso il Dipartimento nonché con soggetti che possano contribuire, sulla base di specifiche competenze e conoscenze alla realizzazione delle azioni;

- c. monitorare e valutare, nell'ambito del Comitato paritetico di cui all'articolo 6, comma 3, del presente accordo, e del quale detiene la presidenza, la complessiva attività svolta in esecuzione dell'accordo stesso e i relativi risultati;
- d. favorire la diffusione delle risultanze del presente accordo nell'ambito delle proprie attività istituzionali, anche in relazione alle pertinenti linee di attività previste all'interno del PNIA e del PNCP.

Art. 4
(Attuazione dell'accordo)

- 1. Gli obiettivi, le modalità, i tempi di realizzazione delle attività di cui all'articolo 3 del presente accordo sono disciplinati sulla base dei contenuti degli allegati Piano delle attività (*all. 1*), Piano finanziario (*all. 2*) e Cronoprogramma (*all. 3*), che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo.
- 2. Il Piano delle attività e, ove occorra, il Piano finanziario e il relativo Cronoprogramma possono essere modificati, in ogni tempo, previo accordo scritto delle Parti, in ragione delle concrete esigenze correlate alle attività progettuali, senza ulteriori oneri finanziari.

Art. 5
(Oneri e rendicontazione)

- 1. L'esecuzione delle attività previste dal presente accordo è effettuata secondo il Piano finanziario allegato e non comporta oneri aggiuntivi ulteriori a carico delle Parti. Il costo complessivo, su base della durata del progetto – come risultante dal Piano finanziario allegato – ammonta ad euro a 620.000,00 (seicentoventimila/00), e risulta ripartito nel seguente modo:
 - a) euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), per la durata dell'accordo, a carico del Dipartimento per le Politiche della famiglia destinati a rimborsare le spese sostenute dai partner secondo i seguenti importi:
 - i. euro 85.000,00 (ottantacinquemila/00) all'ISTAT;
 - ii. euro 415.000,00 (quattrocentoquindicimila/00) all'Università, di cui euro 365.000,00 (trecentosessantacinquemila/00) destinati all'attivazione di borse di ricerca o altre tipologie contrattuali consentite dall'ordinamento per la ricerca (di cui cinque operanti in sede ISTAT);
 - b) euro 60.000,00 (sessantamila/00) a carico dell'ISTAT, in servizi e strumenti;
 - c) euro 60.000,00 (sessantamila/00) a carico dell'Università, in servizi e strumenti.
- 2. Le risorse a carico del Dipartimento, pari a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), a valere sul capitolo 858 – Centro di Responsabilità 15 – Politiche per la famiglia – del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, saranno corrisposte secondo le seguenti modalità:
 - a) in favore dell'Università, previo parere positivo del Comitato paritetico di cui al successivo articolo 6, comma 3, con riferimento ai punti 2 e 3 della presente lettera, secondo le seguenti modalità secondo le seguenti modalità:



1. il 50% a seguito della comunicazione da parte del Dipartimento per le Politiche della famiglia dell'avvenuta registrazione da parte dei competenti organi di controllo;
 2. fino ad un ulteriore 30%, allo scadere dei primi 12 mesi di attività a far data dalla registrazione del presente accordo, previa presentazione della documentazione di cui al successivo comma 3 e della rendicontazione dell'anticipo del 50% di cui al punto precedente;
 3. a saldo, e sino a concorrenza della quota di competenza, a seguito della presentazione della documentazione di cui al successivo comma 3;
 - b) in favore di ISTAT, in ogni caso previo parere positivo del Comitato paritetico di cui al successivo articolo 5, comma 3, secondo le seguenti modalità:
 1. fino al 50% allo scadere dei primi 12 mesi di attività a far data dalla registrazione del presente accordo, previa presentazione della documentazione di cui al successivo comma 3;
 2. a saldo, e sino a concorrenza della quota di competenza, alla presentazione di quanto indicato al successivo comma 3.
3. Con riferimento alle scadenze riportate al precedente comma 2 del presente articolo, l'Università, al fine di ottenere il rimborso delle spese sostenute a valere sulle risorse a carico del Dipartimento, in ogni caso previo parere positivo del Comitato paritetico di cui al successivo articolo 6, comma 3, provvederà alla rendicontazione delle predette spese dietro presentazione di apposita richiesta, producendo la seguente documentazione amministrativo-contabile:
 - a. relazione circa lo stato di attuazione delle attività indicata nell'articolo 2, comma 1, del presente accordo;
 - b. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.) relativa alle spese sostenute, che devono corrispondere a pagamenti effettuati e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
 - c. prospetto di dettaglio delle spese sostenute;
 - d. documenti giustificativi di spesa a supporto delle spese medesime (da trasmettere anche su supporto informatico al fine di consentire le verifiche amministrative -contabili), fatta eccezione per le buste paga e le quietanze relative al personale docente per le quali sarà sufficiente produrre una dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza.
 - e. dichiarazione attestante l'adempimento di tutte le prescrizioni fiscali e previdenziali.In ogni caso le spese sostenute dovranno essere:
 - necessarie alla realizzazione del progetto;
 - temporalmente riferite al periodo decorrente dalla data di efficacia del presente accordo e la data di conclusione delle attività;
 - verificabili attraverso pertinente e adeguata documentazione contabile.

Tutta la richiamata documentazione dovrà essere trasmessa al Dipartimento a mezzo posta

elettronica certificata, all'indirizzo segredipfamiglia@pec.governo.it.

4. In occasione del pagamento del saldo di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, ISTAT e l'Università e provvederanno a dar conto, mediante apposita rendicontazione consuntiva finale, secondo i criteri previsti dal precedente comma 3, anche della quota di spesa a loro esclusivo carico, nonché a produrre una relazione finale fornendo analitica descrizione dell'intero progetto posto in essere con indicazioni dei risultati raggiunti.

Art. 6 ***(Monitoraggio e verifica dei risultati)***

1. I referenti designati dalle Parti per la gestione e il coordinamento delle attività oggetto del presente accordo sono:
 - per il Dipartimento, dott. Alfredo Ferrante;
 - per l'ISTAT, dott. Saverio Gazzelloni;
 - per l'Università, prof.ssa Ersilia Menesini.
2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il proprio referente dell'accordo come sopra individuato, dandone tempestiva comunicazione alle altre Parti.
3. Il monitoraggio e la verifica dei risultati del presente accordo, anche in relazione agli aspetti di natura amministrativo-contabile, sono affidati ad un apposito Comitato paritetico, nominato dal Capo del Dipartimento per le Politiche della famiglia, di cui fanno in ogni caso parte i referenti di cui al precedente comma. Il Comitato è presieduto dal referente del Dipartimento.
4. Il Comitato, per l'attività di monitoraggio, elabora un apposito *set* di indicatori condivisi.
5. Ai fini del rimborso pattuito, di cui al precedente articolo 6 del presente accordo, il Comitato verifica la rispondenza fra le attività svolte e le attività previste dal piano delle attività, in particolare verificando:
 - la conformità delle attività al piano allegato al presente accordo;
 - la congruità e regolarità della documentazione giustificativa di spesa prodotta;
 - le relazioni prodotte e i risultati conseguiti.

Art. 7 ***(Riservatezza)***

1. Tutti i dati, i documenti, le informazioni e ogni altro materiale che verranno scambiati tra le Parti, ed espressamente indicati come confidenziali, in esecuzione del presente accordo dovranno essere considerati come "informazioni riservate". Ciascuna delle Parti si impegna a garantire il riserbo sulle informazioni riservate, compresi i documenti, i dati e le informazioni di carattere tecnico-scientifico oggetto del presente accordo e ad utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle

finalità di cui al presente accordo fino ad un periodo di tre anni dopo il termine del presente accordo. Per lo svolgimento di attività che richiedano particolari condizioni di riservatezza dovranno essere designati esclusivamente esperti in possesso dei requisiti previsti per la gestione di tali attività e di tale designazione dovrà essere data tempestiva comunicazione alle altre Parti. Le Parti non saranno responsabili di eventuali danni che dovessero derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo qualora provino che detta trasgressione si è verificata nonostante l'uso della normale diligenza in rapporto alle circostanze.

2. Le Parti concordano sin d'ora che eventuali azioni di risarcimento danni derivanti dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo non potranno comunque avere ad oggetto un risarcimento di importo superiore al corrispettivo previsto dal rispettivo progetto attuativo.

Art. 8 ***(Trattamento dei dati personali e segreto statistico)***

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, le Parti si impegnano al rispetto delle disposizioni dettate dal Regolamento (UE) 2016/679, del 27 aprile 2016, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni.
2. Le Parti, come sopra individuate, denominate e domiciliate, autonome titolari di trattamento, dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente ai fini del presente Accordo, vengano trattati esclusivamente ai fini della gestione dell'Accordo stesso, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione dell'accordo.
3. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.
4. Il presente Accordo non comporta la comunicazione dei dati personali necessari alle elaborazioni statistiche raccolti tramite indagini o presenti nei data set di titolarità delle Parti. Tali dati potranno essere forniti alle altre Parti solo in forma anonima o aggregata.
5. Le attività svolte dall'ISTAT in esecuzione del presente Accordo sono coperte dal segreto statistico, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Art. 9 ***(Durata dell'accordo)***

1. Il presente accordo è valido dalla data della sottoscrizione delle Parti ed è efficace dalla comunicazione del Dipartimento dell'avvenuta registrazione da parte degli organi

competenti. L'accordo ha durata di 18 mesi, salvo proroga, senza ulteriori oneri, per espressa volontà delle Parti da manifestarsi 30 giorni prima della scadenza e da adottarsi da parte del Comitato di cui al precedente articolo 6, comma 3.

2. Il presente atto, completo dei suoi allegati, viene sottoscritto in modalità digitale ai sensi degli articoli 21 e 24 del D.lgs. n. 82 del 2005 e ss.mm.ii., ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, a cura e a spese della Parte richiedente.

Art. 10 **(Recesso)**

1. Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dal presente accordo mediante comunicazione scritta da inviare alle altre Parti via posta elettronica certificata 30 giorni prima della data del recesso. Le attività già in essere al momento del recesso unilaterale di una Parte dovranno essere comunque portate a compimento e i contributi/cofinanziamenti per le attività comunque svolte dalle Parti dovranno essere proporzionalmente erogati dai soggetti che hanno assunto il relativo impegno.

Art. 11 **(Risoluzione per inadempimento)**

1. Qualora una delle Parti non adempia ai propri obblighi, le altre Parti – senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria – potranno di diritto risolvere l'atto previa diffida a adempiere.
2. Ciascuna Parte inadempiente rispetto agli obblighi scaturiti dal presente accordo, sarà tenuta a risarcire gli eventuali danni subiti dalle altre Parti a causa dell'inadempimento.
3. Fatta eccezione per i casi di dolo o colpa grave, le Parti convengono che eventuali azioni di risarcimento per i danni, subiti da una Parte e/o terzi e derivanti da responsabilità contrattuale o a qualunque altro titolo per la violazione degli obblighi di cui al presente accordo non potranno in nessun caso eccedere, cumulativamente e compreso qualunque costo o spesa connessi, l'importo previsto dal presente accordo.

Art. 12 **(Proprietà dei risultati)**

1. Ogni Parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutte le proprietà intellettuali acquisite anteriormente alla stipula del presente accordo e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione.
2. Le Parti concordano e si danno reciprocamente atto che saranno congiuntamente proprietarie dei risultati di ricerca scaturiti dalle attività comuni del presente accordo.

3. I risultati comuni scaturiti dalla collaborazione saranno utilizzati, divulgati, pubblicati e sfruttati dalle Parti nei tempi e secondo le modalità stabilite dal Comitato paritetico di cui all'articolo 5, comma 3, del presente accordo.

Art. 13

(Responsabilità e obblighi derivanti dai rapporti di lavoro)

1. Ciascuna Parte assume a proprio esclusivo carico tutti gli obblighi verso i propri dipendenti o collaboratori impegnati nelle attività di progetto, in base alle disposizioni legislative ed ai regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, esonerando le altre Parti da qualsiasi responsabilità od onere in merito. In particolare, ogni Parte assicurerà il proprio personale per gli infortuni e i danni da responsabilità civile che dovesse subire o arrecare a terzi nello svolgimento dell'attività di collaborazione.
2. Per effetto del presente accordo di collaborazione si prevede la possibilità che ciascuna delle Parti contraenti ospiti, per periodi brevi o di durata più significativa, personale afferente ad altra parte dell'accordo stesso. In tal caso tutti gli oneri di carattere economico e/o assicurativo resteranno a carico dell'ente di appartenenza. Gli adempimenti relativi alla tutela sui luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, in tale ipotesi, saranno oggetto di definizione mediante uno scambio di comunicazioni formali tra le parti.

Art. 14

(Pubblicazioni e diffusione dei risultati)

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 12, le pubblicazioni e la diffusione dei risultati, conseguenza delle attività di cui al presente accordo, dovranno recare l'indicazione che il lavoro è stato svolto nell'ambito della collaborazione oggetto dell'accordo medesimo.
2. Qualora, nell'attuazione delle attività previste dal presente accordo, dovesse rendersi necessario l'utilizzo del nome e/o del logo delle Parti, la Parte interessata all'utilizzo del nome e/o del logo dovrà presentare richiesta scritta di autorizzazione. Tale richiesta dovrà fare esplicito riferimento al presente accordo e dovrà contenere una dettagliata descrizione dell'evento o del prodotto sul quale si vorrebbe comparisse il nome e il logo della controparte. Eventuale materiale disponibile a qualificare meglio la richiesta (locandina dell'evento, anche in bozza, e/o bozza del prodotto) dovrà essere allegato alla stessa. Il nome e/o il logo delle Parti potranno essere utilizzati solo in seguito ad esplicita e scritta autorizzazione.

Art. 15
(Risoluzione delle controversie e Foro competente)

1. Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole le controversie che dovessero insorgere nella interpretazione e/o concreta attuazione del presente accordo.
2. Per qualunque controversia non risolvibile in via bonaria che dovesse insorgere tra i sottoscrittori, le Parti potranno adire le vie giudiziali e il foro competente sarà in via esclusiva quello di Roma.
3. Per quanto non previsto nel presente accordo, valgono le norme del Codice civile in quanto applicabili.

Roma, _____

Dipartimento per le Politiche della famiglia
Il Capo del Dipartimento
Dott. Gianfranco Costanzo

Istituto Nazionale di Statistica
Il Direttore della Direzione centrale per le
statistiche demografiche
e il censimento della popolazione
Dott. Saverio Gazzelloni

Università di Firenze
La Rettrice
Prof.ssa Alessandra Petrucci

Letto, confermato e sottoscritto in modalità digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 (C.A.D.) e dell'art. 15, comma 2-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

ALLEGATI:

- All. 1 – Piano delle attività*
All. 2 – Piano finanziario
All. 3 – Cronoprogramma